NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE

Art. 2

Attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 141 del 1989 e n. 78 del 1993

I contributi versati dal 1 gennnaio 1952 al 31 dicembre 1995 nell'assicurazione facoltativa di cui al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, nonche' quelli versati dal 15 ottobre 1963 al 31 dicembre 1995 nell'assicurazione "Mutualita' pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, sono rivalutati, secondo l'anno di versamento, in base all'aumento percentuale del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria oppure, ove non disponibile, in base al coefficiente di rivalutazione della lira e, dal 1 gennaio 1996, decorrono gli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici. Dal 1 gennaio 1996 i contributi versati nelle assicurazioni di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente con il criterio di cui al medesimo comma.

Versione in vigore dal 29 maggio 1996, non più in vigore dal 28 luglio 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia previdenziale
Estremi	Decreto-legge 27 maggio 1996, n. 295
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-previdenziale-1996/art-2-attuazione-delle-sentenze-della-corte-costituzionale-n-141-del-1989-e/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it